



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2986/2020 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

Che si deposita il **27/3/2023** nella causa discussa all'udienza del **24/3/2023** - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito- promossa da:

- **R** / **G** / , nato a / , il / , residente a Lecce,
 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Matteo
 Sances

Ricorrente

C O N T R O

-**INPS**, rappresentato e difeso dagli Avvocati / o e /

-**SCCI SPA**, rappresentata e difesa dagli Avvocati / e /

-**AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE**, rappresentata e difesa dall'Avvocato /

Resistenti

Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 5/3/2020 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della intimazione di pagamento n.0592019 / / , notificata il 20/2/2020, limitatamente agli Avvisi di Addebito n.3592011 : / / , n.3592011 / / , n.3592011 / / , n.3592011 / / , n.3592012 / / , n.3592012 / / , n.3592012 / / , n.3592012 / / , n.3592012 / / , n.3592013 / / , n.3592013 / / , n.3592013 / / , n.3592013 / / , n.3592014 / / , n.3592014 / /



~~_____~~ n.3592014 (~~_____~~ n.3592015 (~~_____~~
 n.3592015 ~~_____~~, n.3592015 (~~_____~~, n.3502015
~~_____~~, n.3592016 ~~_____~~, n.3592016 0 ~~_____~~
 n.3592016 (~~_____~~, n.3592016 ~~_____~~ n.3592016
~~_____~~ n.3592017 ~~_____~~ e n.3592017 ~~_____~~,

per la complessiva somma di € ~~_____~~ deducendo di non aver mai ricevuto notifica dei suddetti provvedimenti ed eccependo prescrizione del credito contributivo e non debenza degli interessi di mora.

Si è costituito in giudizio, sin dalla fase cautelare, l'INPS, con la SCCI SPA, con memoria nella quale contesta in fatto e diritto gli avversi assunti e chiede il rigetto del ricorso, affermando che gli Avvisi di Addebito opposti riguardano Modelli DM/10 rimasti insoluti da Ottobre 2011 a Novembre 2015 ed eccependo tardività della opposizione in quanto gli atti sono stati notificati.

Si è costituita in giudizio, altresì, sin dalla fase cautelare, Agenzia Entrate Riscossione, con memoria con la quale chiede la reiezione del ricorso, eccependo difetto di legittimazione passiva rispetto alla lamentata mancata notifica degli Avvisi di Addebito ed interruzione del decorso del termine prescrizionale attraverso l'invio di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta dal ricorrente in data 28/8/2015 e attraverso la notificazione nel 2017 della intimazione di pagamento n.0592012 ~~_____~~ avente ad oggetto l'Avviso di Addebito n.3592011 ~~_____~~ che a suo tempo era stato notificato in data 14/6/2011.

Tali risultando le avverse richieste e premesso che con ordinanza del 7/12/2020 è stata accolta solo parzialmente la richiesta di sospensione dell'esecutività della intimazione opposta, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Si osserva che parte ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inesistenza della previa notifica degli atti opposti.

Sotto tale profilo va detto che l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1 (è noto, infatti, che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, laddove, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni) e che nella specie si tratta di opposizione all' avviso di pagamento e,



quindi, di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).

Pertanto, a norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve proporre nei venti giorni (termine operante dal primo marzo 2006 a seguito della modifica introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) dalla notifica dell'avviso di pagamento (cfr. Cass. n. 27019 del 12/11/2008; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/5/2010, n. 11338).

Ne consegue che -poiché nella specie l'intimazione di pagamento impugnata è stata ricevuta il 20/2/2020, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 5/3/2020, entro il termine di venti giorni suddetto- la presente opposizione è ammissibile.

Ed invero, si deve osservare che è stato documentato in atti da INPS e da Agenzia Entrate Riscossione, in allegato alle memorie di costituzione, che la notificazione degli Avvisi di Addebito è stata effettuata tramite posta ordinaria e tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente in date comprese tra il 14/6/2011 e il 2/12/2017.

Ciò posto, deve infine evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito illegittimità della intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Per quanto attiene alla doglianza attorea relativa agli interessi di mora, si osserva quanto segue.

La applicazione degli interessi di mora è prevista e disciplinata dall'art.30 DPR 602/73 che recita: *"1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"*.

Questa norma dunque prevede che se il pagamento non viene effettuato dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella (questo è il termine previsto dall'art.25, secondo comma, DPR 602/73), la somma dovuta viene maggiorata degli interessi di mora, decorrenti dalla data di notificazione.

La norma prevede inoltre che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Pertanto, si deve ritenere che legittimamente siano stati applicati da Agenzia Entrate Riscossione gli interessi di mora al credito contributivo.

Ancora, si osserva che parte ricorrente deduce illegittimità della intimazione opposta per difetto di motivazione.



Tuttavia, si deve osservare che l'intimazione di pagamento è un atto a forma vincolata, poiché l'art.50 DPR 602/73 prevede che *"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.*

2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica".

Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito l'estinzione del credito riportato nelle cartelle e negli Avvisi di Addebito oggetto delle intimazioni per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, sicché l'opposizione sotto questo aspetto -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.

Va rilevato sotto questo profilo che la maggior parte degli Avvisi di Addebito hanno formato oggetto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762015 allegata alla memoria di AER, notificata in data 28/8/2015.

Si deve pertanto ritenere che per il credito oggetto degli Avvisi inseriti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 28/8/2015, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, in quanto la intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione è stata notificata in data 20/2/2020.

Si deve invece ritenere prescritto il credito riportato negli Avvisi di Addebito n.3592014 e n.3592014 notificati nel 2014, ma non inseriti nel preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 28/8/2015, in quanto per i crediti oggetto di tali Avvisi, sino alla data di notificazione della intimazione oggi opposta (20/2/2020), si è compiuto il termine prescrizione quinquennale.

Invero, questi due Avvisi di Addebito sono inseriti nella Intimazione di pagamento n.0592017 ; notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c.,



tuttavia Agenzia Entrate Riscossione non ha documentato il ricevimento della raccomandata da parte del destinatario (alla memoria di AER è allegato soltanto il deposito dell'Avviso della Intimazione nella Casa Comunale).

Si deve inoltre rilevare che per quanto attiene agli Avvisi notificati da INPS attraverso Posta Elettronica Certificata tra il Maggio 2016 e il Dicembre 2018 l'Istituto non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File .eml, nonostante la richiesta di produzione di tale prova documentale avanzata da questo Giudice alla udienza del 4/11/2022.

Ne consegue che si devono ritenere prescritti i crediti contributivi inerenti gli anni dal 2010 al 2013 riportati negli Avvisi di Addebito n.3592016, n.3592016, n.3592017 () e n.3592017 () (non si devono invece ritenere prescritti i crediti di cui agli ulteriori due Avvisi di Addebito del 2016 perché inerenti l'anno 2015).

Alla luce di quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullati gli Avvisi di Addebito n.3592014, n.3592014,

n.3592016 (), n.3592016, n.3592017 () e n.3592017 () per intervenuta prescrizione dei crediti in essi riportati.

Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

In parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara prescritti i crediti riportati negli Avvisi di Addebito n.3592014 (), n.3592014 (), n.3592016 (), n.3592016 (), n.3592017 () e n.3592017 (), per l'effetto, annulla i suddetti Avvisi.

Rigetta nel resto l'opposizione.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Lecce, 23-27 Marzo 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 1160 / 2023,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SAUCES

Lecce, 17-10-2023



Il CANCELLIERE C2
(Dott. sso Vito LISI)